

LEASING

MARCO GALLEA

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



LEASING

SINTESI PRIMO QUESITO:

SE LA BANCA COMUNICA UN TASSO DELL'OPERAZIONE (anche solo marginalmente) ERRATO QUALI SONO LE CONSEGUENZE:

- l'applicazione dell'art. 117 co. 7 T.U.B. (C.A. di Torino n. 699/2018)
- oppure il ristoro dei maggiori oneri non dovuti in ragione del tasso effettivamente applicabile?

PECULIARITA' DEL C.D. «TASSO LEASING»

- NELLA DEFINIZIONE DI BANKITALIA il “TASSO LEASING” E’ IL TASSO INTERNO DI ATTUALIZZAZIONE/RENDIMENTO (T.I.A./T.I.R.) PER IL QUALE SI VERIFICA L’UGUAGLIANZA FRA COSTO DI ACQUISTO DEL BENE LOCATO (al netto di imposte) ED IL VALORE ATTUALE DEI CANONI E DEL PREZZO DELL’OPZIONE FINALE (al netto di imposte) CONTRATTUALMENTE PREVISTI
- NEL LEASING SONO ESCLUSE LE COMPONENTI NON FINANZIARIE DEL CREDITO: IL «TIA/TIR DEL LEASING» NON E’ QUINDI IL TEG COMUNEMENTE INTESO IN ALTRI CONTRATTI BANCARI (che include appunto le componenti non finanziarie)

DIFFERENZA FRA TASSO ANNUO NOMINALE (T.A.N.) E TASSO ANNUO EFFETTIVO (T.I.A – T.I.R)

AD UN TASSO MENSILE DELL'1% CORRISPONDE UN TASSO ANNUO **NOMINALE** DEL 12%

$$i = i_n * n$$

dove i_n = Tasso Periodale, i = Tasso Annuo Nominale, n = numero dei periodi

$$12\% = 1\% * 12$$

AD UN TASSO MENSILE DELL'1% CORRISPONDE UN TASSO ANNUO **EFFETTIVO** DEL 12,6825%

(capitalizzazione mensile)

$$i = (1 + i_n)^n - 1$$

$$12,6825\% = (1 + 1\%)^{12} - 1$$

SOLO IN CASO VI SIA UN' UNICA RATA ANNUALE I DUE TASSI COINCIDONO

La differenza fra T.A.N. e T.I.A./T.I.R. viene illustrata in maniera molto chiara dalla Corte d'Appello di Torino (n. 699 del 2018)

«La differenza fra TAN ed il TIA/TIR previsto dalle istruzioni Bankitalia per il contratto di leasing è che il TAN è espresso su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti. Di fatto il TAN corrisponde al cd. “tasso leasing” o TIR unicamente nel caso in cui il contratto preveda una rata annuale, mentre il TIR diventa maggiore laddove vi siano rate infra-annuali, come nel caso in esame ove le rate previste erano mensili.» (enfasi e «TIA» aggiunte).

COLLOCAZIONE DEL «TASSO LEASING» NELLE ISTRUZIONI BANKITALIA

- Il «TASSO LEASING» (T.I.A/T.I.R) nelle istruzioni Bankitalia del 2003 è collocato nella sezione III (contratti – art. 3) in quanto la sua funzione è quella di sintetizzare le voci di costo del finanziamento (interessi corrispettivi) di esclusiva remunerazione per la Banca in termini di tasso di rendimento.
- Non è collocato nella sezione (Indicatore Sintetico di Costo – S.I.C. – art. 8) in quanto non ha la funzione di informazione riepilogativa del costo del credito.

LE CONSEGUENZE DELL'ERRATA COMUNICAZIONE

- In base al tasso che comunica, la Banca determina i canoni che il cliente deve pagare: un'erronea applicazione del «tasso leasing» (diverso quindi dal T.I.A/T.I.R) determina canoni maggiori o minori (e quindi uno svantaggio o un vantaggio per il cliente).
- Gli scostamenti nel caso del leasing (in ragione dell'esclusione delle componenti non finanziarie) sono scostamenti inferiori a quelli che abitualmente si rilevano in altri contratti bancari
- Quali conseguenze se la Banca ha comunicato un tasso (anche solo marginalmente) errato?

LA POSIZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO (sentenza 699/18)

- *«Ora, la sia pur minima differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente previsto e applicato, non può certo evitare di constatare l'avvenuta violazione dell'art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva.»*

EVENTUALE POSIZIONE ALTERNATIVA

- Oppure si ha il «semplice» ristorno dei maggiori oneri non dovuti in base al «TASSO LEASING»(T.I.A/T.I.R.) correttamente determinato (e che diverge da quello contrattualmente comunicato)?

SINTESI SECONDO QUESITO:

La tematica concerne l'opzione finale di acquisto del bene finanziato, la quale opzione, in quanto una mera facoltà dell'utilizzatore, non rappresenta un debito certo per l'utilizzatore stesso fino a che l'opzione stessa non viene esercitata.

Quali le possibili conseguenze di ciò?

Per esporre il tema ho provato a simulare le operazioni peritali : ho impostato la Relazione preliminare (bozza di Ctu) in linea con una decisione dell'Abf di Milano . Poi ho provato ad immaginarmi CTP della Banca pensando a quali osservazioni avrei potuto formulare nell'interesse della Banca stessa.

L'AMBITO IN CUI SI OPERA: IL C.D. «LEASING TRASLATIVO»

Le caratteristiche del c.d. «leasing traslativo» sono:

- è finalizzato al finanziamento dell'utilizzatore per l'acquisto del bene in locazione
- è pattuito per beni atti a conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore al prezzo convenuto per l'opzione (con quindi canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto)
- l'utilizzatore ha il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare il bene

La posizione del Collegio ABF di Milano (decisione 6978 del 03/08/2016)

Ho immaginato in Relazione di CTU di dare seguito alla decisione dell'ABF di Milano (pronuncia che pare al momento essere l'unica) che ha accolto il ricorso di un utilizzatore con la seguente motivazione:

«...dall'esame delle condizioni generali applicabili al contratto di leasing, oggetto di controversia, emerge come l'acquisto del bene finanziato integrasse una mera facoltà dell'utilizzatore da esercitare «al termine del contratto» e, pertanto, il prezzo previsto non rappresentasse un debito per quest'ultimo, salvo l'esercizio dell'opzione di acquisto. Ne consegue che, all'interno della quota capitale sulla quale definire il piano di ammortamento degli interessi, non poteva essere compreso il prezzo per l'acquisto conclusivo del bene, trattandosi di debito meramente potenziale e, comunque soggetto alla decisione dell'utilizzatore.

Conseguentemente il Collegio dispone che l'intermediario provveda alla riformulazione del piano di ammortamento escludendo il prezzo di riscatto.»

LE MODALITA' TECNICHE DI APPLICAZIONE DELLA DECISIONE DELL'ABF MILANO

- CALCOLO DEL DEBITO EFFETTIVO SENZA IL RISCATTO

a)	Importo finanziato (costo acquisto bene con oneri accessori)	100.000
b)	Acconto	30.000
c)	Canoni $119 \times 563 =$	67.000
d)	Riscatto	20.000

DEBITO EFFETTIVO (a-b-d) = $100.000 - 30.000 - 20.000 = 50.000$

- APPLICAZIONE DEL TASSO COMUNICATO DALLA BANCA AL DEBITO EFFETTIVO

Si riscontra che per rimborsare i 50.000 € (debito effettivo) sono (ad esempio) sufficienti 115 rate mensili anzichè le 119 contrattualmente previste(e quindi le ultime 4 rate non sarebbero dovute o meglio una quota di tutte le 119 rate non sarebbe dovuta).

LE (PROBABILI ED IMMAGINATE) OSSERVAZIONI DEL CTP DELLA BANCA

- Il «leasing traslativo» è finalizzato al finanziamento dell'utilizzatore per l'acquisto del bene: la Banca «rientra» dell'investimento (specificamente fatto per l'utilizzatore) solo con il riscatto. Non ha logica che una parte del corrispettivo di acquisto del bene che la Banca ha pagato (quella idealmente “coperta” dal prezzo di riscatto) rimanga senza remunerazione.
- Vi è incoerenza nello schema logico utilizzato dal CTU in quanto per dimostrare l'assunto utilizza il «tasso leasing», la cui formula(vedasi slide n. 3) però include espressamente il «prezzo dell'opzione finale». Si tenga conto che il termine «opzione» (appunto addendo della formula del «tasso leasing») ex-se è chiaramente indicativo di una mera facoltà dell'utilizzatore (peraltro esercitata nella quasi totalità dei contratti).

LE CONTRODEDUZIONI DEL CTU

Il CTU deve controdedurre ed è in difficoltà:

- da un lato non può esservi dubbio che un'opzione sino a che non è esercitata non è debito(come riconosciuto in decisione dell'Abf che in genere non è magnanimo nell'accogliere ricorsi dei clienti delle banche)
- dall'altro le (immaginate) osservazioni del CTP della Banca appaiono meritevoli di approfondimento

Nulla di meglio che questo autorevole consesso di Giudicanti indichi il percorso per uno schema logico di CTU che «regga» al vaglio degli scrutini nei vari gradi di giudizio.